

Provvisorio Rep. 143 del 28/11/2018

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE X

Definitivo Rep. n. 1593 del 30-11-2018

OGGETTO: Provvedimento di diniego dell' Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 richiesta dalla Ditta Agriblea S.r.l. - Legale rappresentante Morello Sebastiano residente a Melilli via Paolo Borsellino, 13 - Sede legale Siracusa, viale Santa Panagia 145/c. Sito dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di compost, Melilli (SR) C/da Bondifè s.n.c. foglio 59, p.lla 308.

Esercizio Finanziario 2018

INTERVENTO:

Somma stanziata	Euro	_____
Aumentate	Euro	_____
Diminuite	Euro	_____
Somma disponibile	Euro	_____
Somme già impegnate, liquidate o pagate	Euro	_____
Somma impegnata/liquidata con la presente	Euro	_____
Rimanenza disp.	Euro	_____

IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Impegno annotato al n. _____ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della L. 142/90, nel testo modificato con la L. 127/97

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa impegnata col presente atto.

Il CAPO del Settore III
(Dr. Antonio Cappuccio)

OGGETTO: Provvedimento di diniego dell' Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 richiesta dalla Ditta Agriblea S.r.l. – Legale rappresentante Morello Sebastiano residente a Melilli via Paolo Borsellino, 13 – Sede legale Siracusa, viale Santa Panagia 145/c. Sito dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di compost, Melilli (SR) C/da Bondifè s.n.c. foglio 59, p.lla 308.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.P.R.S. n.10 del 21/04/2017 "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia"

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta Agriblea S.r.l. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Melilli (SR) istanza AUA per l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di compost sito a Meilli (SR) C/da Bondifè s.n.c. foglio 59, p.lla 308 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 06/07/2018 ed acquisita al prot. gen. al n. 25433 del 09/07/2018) tendente ad ottenere i seguenti titoli abilitativi:

- scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
- emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
- operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 aziende ivi previste di cui all'art. 112 D.Lgs. 152/2006
- valutazione di impatto acustico di cui alla L 447/95;

Visti:

- il D.A.R.T.A. n. 211 gab del 18/06/18 con cui si dispone l'esclusione dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ex art.23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto "Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a

10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso l'impianto di di recupero di rifiuti non pericolosi sito in c.da. Bondifè s.n., comune di Melilli (SR) presentato dalla ditta Agriblea s.r.l. con sede legale in Siracusa, viale Santa Panagia 141/c:

- il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 48452 del 27/07/2018 fatto pervenire via pec dall'U.T.A. UOB.A.2.5 ed acquisito al ns. prot. gen. n. 27735 del 27/07/2018, successivamente corretto con nota n. 55750 del 11/09/2018 acquisita al ns. prot. gen. n. 31362 del 11/09/2018;
- il verbale della conferenza di servizi del 09/08/2018, in cui il Comune di Melilli osserva che la localizzazione dell'impianto risulta in contrasto con il D.P.R.S. n.10 del 21/04/2017 in quanto posto a distanza inferiore a 3 km dal centro abitato;
- la nota del servizio Rifiuti e Bonifiche trasmessa con pec n. 29078 del 13/08/2018, con cui, anche a seguito delle risultanze della conferenza di servizi di cui al suddetto verbale, veniva formulato un quesito all' ARTA, circa la coerenza dell'impianto *de quo* con i dettami riportati nel Cap.IX " *La Localizzazione Impiantistica - Linee Guida-*" del D.P.R.S. n.10 del 21/04/2017 " *Regolamento di attuazione dell'art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*" pubblicato nella GURS n.23 del 01/06/2017, riguardo la distanza dell'impianto di compostaggio in parola dal centro abitato di Melilli;
- il verbale della conferenza di servizi del 10/10/2018 in cui il Responsabile del Servizio Rifiuti e Bonifiche esprime parere sfavorevole all'iscrizione in procedura semplificata dell'impianto in oggetto in quanto ubicato a distanza inferiore ai 3 km dal centro abitato di Melilli, ed Sindaco del Comune di Melilli conferma il parere sfavorevole espresso dal rappresentante del Comune nella conferenza di servizi del 09/08/2018 ed esprime parere sfavorevole anche ai sensi del dell'art. 3 del D.A.R.T.A. del 16/12/2015;
- la nota del 09/11/2018 della società Agriblea s.r.l. acquisita al ns. prot. gen. n. 40768 del 12/11/2018 con la quale detta Società chiede al D.R.A.R. Servizio 5 se gli impianti di compostaggio debbano essere assoggettati al D.P.R.S. n.10 del 21/04/2017;
- la nota n.48352 del 15/11/2018 del D.R.A.R. Servizio 5, acquisita al ns. prot. gen. n. 41350 del 15/11/2018, con la quale si comunica che "(.....) *Il procedimento autorizzativo richiesto dalla Ditta Agriblea s.r.l. riguarda un impianto "già esistente" ubicato per altro in area destinata agli insediamenti artigianali (.....) pertanto non trovano applicazione "i criteri vincolistici" che vanno invece riferiti ai nuovi impianti da realizzare in zona E*"
- la nota del servizio Rifiuti e Bonifiche trasmessa con pec n. 42636 del 23/11/2018, con cui non si condividono i contenuti della nota n.48352 del 15/11/2018 del D.R.A.R. Servizio 5 di cui al punto precedente;

Copia dei suddetti documenti si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che a seguito dello svolgimento delle conferenze di servizi suddette hanno espresso parere favorevole l'U.T.A. UOB.A.2.5 e l'ARPA S.T. di Siracusa;

Considerato che a tutt'oggi l'A.R.T.A. non ha riscontrato il quesito di cui alla suddetta nota del servizio Rifiuti e Bonifiche trasmessa con pec n. 29078 del 13/08/2018;

Considerato altresì che hanno espresso parere non favorevole il Comune di Melilli, ed il Servizio Rifiuti e Bonifiche di questo Libero Consorzio Comunale, motivando tali determinazioni con l'applicazione dei criteri vincolistici di cui al cap. IX del D.P.R.S. n.10 del 21/04/2017, che definiscono come "**Escludente**: esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di

realizzare modifiche sostanziali agli impianti esistenti e quando l'impianto proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata", il vincolo relativo alla distanza minima di 3 km dal centro abitato;

Ritenuto che all'impianto in questione debbano applicarsi i criteri vincolistici di cui al cap. IX del D.P.R.S. n.10 del 21/04/2017, in quanto contrariamente a quanto esposto nella suddetta nota del D.R.A.R. non ha le caratteristiche di "impianto esistente" come definito al Cap. IX dallo stesso D.P.R.S. n.10 del 21/04/2017 ed in ogni caso, l'attività recupero rifiuti e produzione di compost, comportando *"una modifica tecnica che implica un aumento nella produzione nelle diverse componenti ambientali (indipendentemente dalla capacità di trattamento impiantistica)"* fa sì che trovino applicazione le linee guida sulla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali di cui al cap. IX del D.P.R.S. n.10 del 21/04/2017 ed in particolare il criterio sulla distanza minima di 3 km dal centro abitato, così come definito dal codice della strada. Tale criterio è soggetto a vincolo **"Escludente"**, cioè . *"esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare modifiche sostanziali agli impianti esistenti e quando l'impianto proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata",*

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati, **di rigettare l'istanza di AUA presentata dalla ditta Agriblea s.r.l.** Legale rappresentante Morello Sebastiano residente a Melilli via Paolo Borsellino, 13, con sede legale in Siracusa, viale Santa Panagia 141/c, per l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di compost sito a Meilli (SR) C/da Bondifè s.n.c. foglio 59, p.lla 308 tendente ad ottenere i seguenti titoli abilitativi:
 - scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
 - emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
 - operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 aziende ivi previste di cui all'art. 112 D.Lgs. 152/2006
 - valutazione di impatto acustico di cui alla L 447/95;.disponendone l'archiviazione.
2. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Melilli che provvederà con proprio atto, alla notifica della stessa al Gestore, all'ARPA S.T. di Siracusa, al V Settore – Ufficio Tecnico-Urbanistica - del Comune di Melilli, nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
3. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Tricilio)




IL CAPO SETTORE

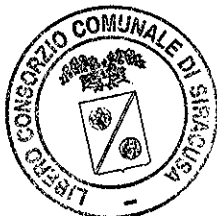
(Ing. Domenico Morello)


Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30.04.1991, n. 10, si attesta che sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Visto l'art. 39 del ROUS, si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità tecnica
"Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, attesta, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Visto: si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile
"Ai sensi dell'art. 3 del D. L. 174/2012, convertito in legge il 07 dicembre 2012 n. 213, attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".



IL CAPO DEL III SETTORE
(Dr. Antonio Capraccio)

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 10 aprile 1978, n° 2 recante *"Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 1991, n. 24;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, coordinata con il testo della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Legge 22 aprile 1994 n. 146, recante *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993"*;
- VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recante *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica"*;
- VISTO** il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 *"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"*;
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"* che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante *"Disposizioni in materia di delitti ambientali"*;
- VISTA** la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTA** la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4, come modificato dall'articolo 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 07 maggio 2015, n. 9 *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale"* ed, in particolare, l'art. 91 recante *"Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale"*;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015 concernente: *"Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)"*, che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della legge regionale;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale 21 luglio 2015, n.189 concernente: *"Commissione*

Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12 nella parte riguardante la *“Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale dell'Ambiente”*;

VISTO il Decreto Assessoriale 18 aprile 2018, n. 142/GAB di revoca del Decreto Assessoriale 29 gennaio 2018 n. 32/GAB che ha modificato il Decreto Assessoriale 17 maggio 2016 n. 207/GAB di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art.91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art.44 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21 luglio 2015 n.189;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n.1484/Gab dell'11/03/2015 e ss.mm.ii;

VISTA la nota prot. n.12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTO il D.P.Reg. n.645/Area I^/S.G. del 30/11/2017 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente l'On. Avv. Salvatore Cordaro;

VISTA l'istanza acquisita al protocollo ARTA al n. 41461 del 06.06.2017 con cui la ditta Agriblea S.r.l., con sede legale in Siracusa (SR), viale Santa Panagia, 141/c, ha chiesto all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente la verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di un *Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso l'impianto recupero rifiuti non pericolosi sito in c.da Bondifè s.n. - Comune di Melilli (SR)*, con allegata la seguente documentazione:

Progetto

1. Studio preliminare di impatto ambientale
2. Relazione Tecnica
3. Planimetria Generale
4. Planimetria Ambientale

Altro

5. Richiesta di applicazione dell'ordinanza emergenza rifiuti
6. Istanza proponente
7. Documentazione integrativa
8. Certificato Camerale
9. Certificato Destinazione Urbanistica

PRESO ATTO che risultano essere stati pagati gli oneri istruttori ai sensi della L.R. n.9/2015 art.91;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni ai sensi dell'art.20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

APPURATO il corretto avvio della procedura in argomento ai sensi dell'art. 20 e s.s. D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 36398 del 18.05.2017 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha trasmesso alla *Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale* la documentazione pervenuta ai fini delle attività istruttorie di competenza;

ACQUISITO il parere n. 119 approvato nella seduta del 23.05.2018 dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, (composto da n. 19 pagine), con il quale è stato ritenuto che il progetto esaminato non debba essere sottoposto alla Procedura di V.I.A. a condizione che siano messe in atto le prescrizioni riportate nel citato parere;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DECRETA

Articolo 1

Acquisito il parere n. 119/2018 di cui alle premesse, si dispone l'esclusione dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto - *Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso l'impianto recupero rifiuti non pericolosi sito in c.da Bondifè s.n., Comune di Melilli (SR)*- presentato dalla ditta AGRIBLEA S.r.l., con sede legale in Siracusa (SR), viale Santa Panagia, 141/c, nel rispetto delle seguenti prescrizioni :

1. La capacità giornaliera non potrà superare le 75 t/g con un quantitativo annuo massimo di 22.500 ton. tale quantitativo comprenderà sia i fanghi che lo strutturante ligneo;
2. Dovrà essere svolta esclusivamente l'attività R 3 dei seguenti rifiuti: fanghi di depurazione di reflui civili, fanghi di depurazione delle industrie alimentari, aventi i seguenti codice CER: [190805][020201][020204J [020301J [020305J [020403][020502][020603] 020705 [030302] [040107] da miscelare a rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale [200201].
3. La durata della biostabilizzazione sarà di 30 giorni mentre la durata dell'intero processo di compostaggio non dovrà essere inferiore a 90 giorni;
4. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
5. Sia i rifiuti in ingresso che gli stessi durante la lavorazione devono essere tenuti in ambiente confinati nel rispetto di quanto previsto dal D.M 05-02-1998 così come modificato dal DM. 186/2006.
6. Deve essere individuata un'area ben specifica sia per il conferimento e/o l'accettazione del rifiuto da trattare, opportunamente segnalata con cartelli indicanti il codice CER di appartenenza;
7. I sovralli dovranno essere separati per categoria e destinati in apposite aree a norma di Legge e smaltiti attraverso ditte autorizzate;
8. La verrà svolta la messa in riserva di rifiuti;
9. Per quanto riguarda l'abbattimento delle emissioni odorigene, ci si deve attenere a quanto disposto al paragrafo 3.4.2 delle Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio, prevedendo n. 3 ricambi d'aria all'ora sia per la biostabilizzazione che per la maturazione.
10. Si deve garantire un Indice respirometrico statico < 500 mg O₂/Kg s.v.*h, ovvero un Indice respirometrico dinamico < 1.000 mg O₂/Kg s.v.*h. Pertanto, vanno opportunamente dimensionati sia il sistema di insufflaggio aria che il sistema di aspirazione dell'area esausta nonché il sistema di abbattimento degli odori (scrubber-bionitro).
11. Per contenere meglio la produzione di emissioni diffuse, è necessario che tutti i rifiuti e/o i materiali da essi derivati durante le lavorazioni siano tenuti in ambiente confinato.
12. L'esercizio dell'attività non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, nel rispetto della Normativa vigente nel settore;
13. Le aree destinate alla movimentazione, trasporto e stoccaggio dovranno essere opportunamente pavimentate e pulite;
14. Le acque meteoriche del piazzale (circa 10.000 mq) dovranno essere opportunamente trattate secondo quanto previsto dalla normativa vigente, pertanto dopo la sedimentazione saranno conferiti come rifiuti al vicino impianto di trattamento della stessa Ditta;
15. Il percolato prodotto verrà raccolto, canalizzato e riutilizzato per inumidire i rifiuti nella fase di biostabilizzazione;
16. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque;
17. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti;
18. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006;
19. L'eventuale deposito, anche solo temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo ed il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detersivi, ecc.), potrà avere luogo esclusivamente in apposite aree all'uopo opportunamente attrezzate al fine di marginalizzare i rischi derivanti da accidentali sversamenti;
20. La fase di stoccaggio delle matrici e la fase di biossidazione dovranno avvenire in ambiente confinato (Biocelle), ottenibile anche con coperture o paratie mobili, per il contenimento di polveri e di odori il cui controllo deve essere garantito tramite idonee misure e sistemi di abbattimento;
21. Le fasi di stoccaggio delle matrici, di biossidazione accelerata, di post maturazione e di deposito del prodotto Unito dovranno avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistema di drenaggio e

- di raccolta delle acque reflue di processo, da inviare a depurazione o da riutilizzare nel ciclo di compostaggio;
22. Per il contenimento delle emissioni odorigene, dovranno essere adottati idonei presidi ed accorgimenti mirati alla captazione degli odori a livello delle diverse sorgenti ed al trattamento delle emissioni;
 23. Lungo tutto il perimetro dell'impianto dovranno essere piantumate specie arbustive con altezza non inferiore ai mt. 4,00 al fine di creare una barriera acustica da e verso l'impianto, e di intercettare le eventuali emissioni polverulente durante le fasi di trattamento del rifiuto e di maturazione del compost. Inoltre tutte le aree libere da infrastrutture dovranno essere sottoposte a piantumazione di specie vegetali arboree ed arbustive appartenenti alla macchia mediterranea;
 24. Tutta la superficie dell'impianto pavimentata dovrà essere dotata di sistemi separati per la raccolta delle acque piovane di tetti, strade e piazzali e liquidi di dilavamento derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti;
 25. Dovrà essere presentato a questo Assessorato, a fine vita impianto, un piano di ripristino e recupero ambientale del sito;
 26. Deve essere individuata un'area ben specifica sia per il conferimento e/o l'accettazione, opportunamente segnalata con cartelli indicanti il codice CER di appartenenza;
 27. Nell'area di stoccaggio, posto che dovranno essere distinte e separate le zone di stoccaggio dei rifiuti da quelle delle materie prime seconde, per ogni categoria di rifiuto da trattare dovrà essere indicato, tramite cartellonistica, il codice CER relativo e la categoria di appartenenza;
 28. Prima dell'inizio dell'attività dovrà essere redatto un piano di monitoraggio che dovrà essere inviato a questo Assessorato e al Libero Consorzio di Siracusa nonché inviato e validato dall'ARPA. Il Piano di monitoraggio dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti le componenti ambientali interessate nelle differenti fasi di realizzazione dell'impianto (ante operam, in corso d'opera e post operam);
 29. In prossimità dell'ingresso all'area impiantistica dovrà essere apposta, ben visibile, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'idonea planimetria con lay-out dell'intera area impiantistica con evidenziati i flussi dei rifiuti e delle Materie Prodotte, sia dell'impianto di compostaggio che degli altri impianti presenti nell'area con indicate tutte le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti e materie prodotte, nei diversi impianti. Eventuali variazioni anche non sostanziali del lay-out dovranno essere preventivamente comunicate agli Enti competenti.
 30. I dati relativi ai parametri di processo, con particolare riferimento ad ossigeno, temperatura ed umidità nelle biocelle sia di ossidazione che di maturazione dovranno essere facilmente verificabili e tenuti a disposizione delle Autorità preposte ai controlli.
 31. Nei riguardi dei valloni e dei corsi d'acqua dovranno essere rispettate le distanze di cui agli artt. 93 e s.m.i del R.D. n. 523 del 25.07.1904;
 32. Al fine di scongiurare l'interferenza tra attività umana ed attività produttive, dovrà essere posta attenzione al controllo delle emissioni convogliate, nonché al controllo annuale della qualità dell'aria, degli odori presso i punti individuati lungo il perimetro dell'area che ospiterà l'impianto;
 33. Durante la fase di contenimento, al fine di evitare emissioni odorigene, dovrà essere evitato lo stazionamento dei mezzi carichi di rifiuti in entrata presso l'impianto;
 34. Nella fase di maturazione deve essere mantenuto un tenore di umidità superiore al 30 % ed un flusso d'aria idoneo a garantire condizioni di microaerobiosi della massa per assicurare la conformità del compost ottenuto alle disposizioni di legge; deve essere garantito il regolare funzionamento dei biofiltri curandone la manutenzione e gestione; il materiale di riempimento deve essere sempre efficiente e privo di sostanze estranee;
 35. Per limitare l'inquinamento acustico e atmosferico, venga ridotto all'essenziale l'uso delle operatrici meccaniche e siano utilizzati mezzi di recente costruzione omologati a Norma di legge e le fasi di svolgimento dei lavori siano opportunamente programmate; al fine di contenere l'emissione di polveri entro i limiti di Norma, si provveda all'inumidimento continuo delle piste carrabili, dei piazzali e dei cumuli ed alla circolazione dei mezzi a bassa velocità; tali impianti devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti dal D.lg.vo 152/2006;
 36. Si provveda alla manutenzione periodica dell'impianto al fine di garantirne una buona funzionalità (verifiche tenuta valvole, biofiltri, etc.);
 37. Gli oli di lubrificazione esausti siano periodicamente inviati a smaltimento tramite ditta autorizzata;
 38. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla movimentazione dei materiali all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto e alla gestione dello stoccaggio degli stessi adottando e praticando tutti gli accorgimenti di cui al D.Leg.vo 81/08;
 39. Particolare cura andrà posta nella fase di smontaggio ed al conferimento dei materiali di risulta a fine ciclo dell'impianto; si proceda, altresì, al ripristino dello stato dei luoghi dopo la dismissione;
 40. Tutte le aree di accumulo temporaneo (non a scopo di processo biologico) di rifiuti ad elevata putrescibilità, nelle quali sia prevista la presenza non episodica di operatori, devono essere liberate e lavate con adeguata frequenza;

41. Con riferimento alla limitazione delle infestazioni, le Linee Guida prescrivono l'esecuzione periodica di campagne di disinfestazione, previste nella gestione ordinaria dell'impianto. Altra norma prevista nel piano di gestione operativa è la pulizia giornaliera della pavimentazione, evitando accumuli di rifiuti all'esterno delle aree dedicate al loro contenimento;
42. Tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
43. Vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
44. Venga assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti ed adottate procedure/sistemi che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie nel processo produttivo;
45. Venga garantita la qualità dei rifiuti trattati;
46. Vengano effettuati periodici controlli e verifiche in punti prestabiliti all'interno del ciclo di trattamento, per verificarne il corretto funzionamento in ogni fase;
47. Controlli all'esterno dell'impianto, sia dell'aria, che del suolo, utilizzando eventualmente anche indicatori biologici con modalità e caratteristiche proporzionali ai risultati attesi;
48. Verifica delle concentrazioni degli scarichi idrici a monte ed a valle dell'impianto, per il trattamento delle acque di scarico;
49. La Ditta è onerata a produrre insieme al piano di monitoraggio anche un report di indagine sulle emissioni odoriche che dovrà sottoporre all'ARPA per la validazione;
50. Dovrà essere presentato a questo assessorato un report annuale sullo stato di attuazione delle prescrizioni su riportate ai fini di quanto previsto dall'art. 28 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Articolo 2

Costituiscono parte integrante del presente decreto il Parere Tecnico specialistico ambientale n. 119 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale durante la seduta del 23.05.2018 ed i relativi elaborati progettuali in esso citati.

Articolo 3

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

Articolo 4

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto il proponente è onerato a richiedere tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari a quanto previsto nel progetto per la realizzazioni delle singole opere.

Articolo 5

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato ed adeguato ai pareri espressi dagli altri Enti preposti, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento per essere sottoposto preventivamente alla verifica di ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche prescrizioni inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Articolo 6

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente agli elaborati presentati per la Valutazione Ambientale e secondo le prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato; eventuali modifiche dello stesso dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di poter valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006;

Articolo 7

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.lgs.152/06 e s.m.i., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto disposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 9

Ai sensi dell'art. 29 comma 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., qualora si accertino opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, questo Assessorato, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 10

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel sito web SI.VVI. di questo Assessorato ai sensi dell'art. 19 comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e sarà pubblicato, inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento, in ossequio all'art. 98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015.

Articolo 11

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa e con medesima tempistica, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

18 GIU. 2018

L'Assessore
On. Avv. Salvatore Cordaro





REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente
UOB A.2.5: Ufficio Territoriale Ambientale (U.T.A.) Siracusa

Protocollo n. **55750** — del — **11 SET 2018** Rif. Prot. n.

Oggetto: AUA – D.P.R. n. 59/2013. – Ditta “Agriblea s.r.l.” istanza di rilascio di autorizzazione unica ambientale, relativamente all’Impianto di Produzione Compost da Rifiuti Organici non Pericolosi, per successiva commercializzazione, sito in C\da Bondifè Foglio di Mappa 59 Particella 308 del Comune di Melilli (SR). **Parere per la Conferenza dei Servizi del 09/08/2018;**

Al SUAP Comune di Melilli
urbanistica@pec.comune.melilli.sr.it

All’ ARPA Sicilia Struttura U.O.C. Siracusa
arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Al Responsabile del Servizio Rifiuti e Bonifiche
decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it

Al Area 2 dell’ Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Alla Ditta Agriblea s.r.l.
agriblea.srl@pec.it

Lo scrivente trasmette, di seguito, il parere di competenza, relativo alla Ditta in oggetto.

1 Istanza AUA – Iter amministrativo

Il SUAP Comune di Melilli ha trasmesso pratica n°01921790893-27062018-1158 prot.0006779 del 27/06/2018, relativa alla Ditta “Agriblea s.r.l.” con sede legale e dello stabilimento in C\da Bondifè Foglio di Mappa 59 Particella 308 del Comune di Melilli (SR), la quale chiede il rilascio dell’AUA per le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività Produzione Compost da Rifiuti Organici non Pericolosi;

La Ditta ha ottenuto la non assoggettabilità al V.I.A.-V.A.S. ai sensi dell’ex art.20 del D.Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii., parere esitato dall’ARTA Commissione Tecnica Scientifica n°119 del 23/05/2018, la quale **non condivide** il conferimento dei rifiuti aventi codici **CER [190804] [190602]**, e **non condivide** l’uso di ceneri perché non rientrano nel punto **m** della tipologia **16** del D.M. 05/02/1998;

La Provincia Regionale oggi Libero Consorzio Comunale – 10° Settore – Servizio Tutela Ambiente ed Ecologia, con nota n°27378 del 12/07/2018 pervenuta via Pec ed assunta al protocollo d’Ufficio n°47809 del 25/07/2018, ha convocato la Conferenza dei Servizi per il 09/08/2018

2 Contenuto Istanza AUA

Chiede il rilascio dell’AUA per:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Autorizzazione allo scarico acque reflue;
- Autorizzazione impatto acustico;

3 Attività della Ditta

La Ditta "Agriblea s.r.l." svolge la propria attività di produzione compost da rifiuti organici non pericolosi (R3) per complessive 22.500 Tn/Anno;

Le materie prime utilizzate saranno, fanghi (di depurazione\industrie alimentari etc) – residui di verde ornamentale – terre, da utilizzare per la produzione del compost (*le terre verranno acquistate da aziende terze, quindi non si avrà operazione di recupero R5*);

I prodotti finiti saranno costituiti da "Ammendante biostabilizzato per compostaggio, FERTILIZZANTI";

4 Ciclo produttivo

Le fasi principali sono :

- Rifiuto in ingresso;
- Creazione Miscela e Biossificazione (Fanghi+Terra+Verde) – 30 gg;
- Processo di maturazione – 60 gg;
- Insacchettamento e commercializzazione Compost;

5 Ciclo produttivo .

Il processo di compostaggio si divide in due fasi:

la prima fase di maturazione, costituita dall'accumulo e miscelazione dei fanghi con terra vegetale e verde da manutenzione ornamentale, i cumuli saranno formati con cadenza settimanale e rimarranno a biossificazione per 30 giorni, in questa fase si raggiungono elevate temperature a causa del potere di fermentazione della miscela, in questi 30 giorni i cumuli verranno periodicamente rivoltati umidificati ed ossigenati.

la seconda fase di ulteriore maturazione, della durata di 60 giorni, fino al raggiungimento dei valori previsti per la successiva commercializzazione.

Asservito al ciclo produttivo un biofiltro, opportunamente dimensionato, per garantire tre ricambi d'aria l'ora, con aspirazione e canalizzazione dell'aria esausta ed invio al sistema di abbattimento odori.

Nel centro sono conferiti i rifiuti non pericolosi di cui all'elenco, con i relativi codici C.E.R.:

Tipologia	Codice rifiuto [CER]	descrizione	Operazioni di recupero
16.1 m	[190812] [190814] [190805] [020201] [020204] [020301] [020305] [020403] [020502] [020603] [020705] [030302] [040107] [190605] [190606]	<i>Fanghi Biologici Miscelati</i>	R3
16.1 l	[200201]	<i>Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione di verde ornamentale</i>	R3

6 Punti di emissione

E' presente il punto di emissione E1 proveniente dal biofiltro, asservito al capannone trattamento fanghi.

7 Parere

Si esprime parere favorevole alle emissioni in atmosfera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, derivanti dalle operazioni produzione compost da rifiuti organici non pericolosi (R3);

8 Prescrizioni

L'autorizzazione è concessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni.

Camino E 1			
Portata 7.500 (Nm ³ /h)			
Inquinante	D.Lgs N.152/06 Allegati Parte V		Limite (mg/Nm ³)
	Allegato	Tabella	
NH ₃ mg\Nm ³	All.1 Parte II Punto 3	Tabella C – Classe IV	250
H ₂ S mg\Nm ³	All.1 Parte II Punto 3	Tabella C – Classe II	5
C.O.T. mg\Nm ³	All.1 Parte II Punto 4	Tabella D – Classe II	20
Sostanze Odorigene	Linee Guida Regione Siciliana		U.O.\h 300

La ditta dovrà provvedere:

1. L'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione, evitando, per quanto possibile, che dalle attività autorizzate si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili.
2. Lo stoccaggio e la movimentazione dei fanghi devono essere limitati ai tempi necessari per lo svolgimento dell'attività.
3. Si dovranno assicurare idonee condizioni di processo al fine di ridurre lo sviluppo di emissioni odorigene. Qualora l'impianto sia fonte di particolari problematiche odorigene, il Gestore dovrà adottare uno o più dei seguenti accorgimenti:
 - limitare lo spazio fisico dedicato alla movimentazione anche utilizzando sistemi di trasporto chiusi;
 - installare idonei dispositivi per la nebulizzazione di prodotti de odorizzanti;
 - effettuare lo stoccaggio in ambienti confinanti.
4. In fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per la mitigazione degli impatti dovuti all'emissione di rumore, polveri e gas di scarico da parte delle macchine operatrici e dai mezzi di trasporto. Per questi ultimi, in particolare, dovrà essere predisposto un piano della viabilità che limiti per quanto possibile le interferenze con i centri e i nuclei abitati.
5. Con periodicità annuale dovrà essere prodotta una Relazione sull'attività di manutenzione del sistema di depurazione degli effluenti gassosi.
6. Dovranno assicurarsi idonee condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto, portata d'aria insufflata, ecc.) al fine di ridurre lo sviluppo di emissione odorigene.

I limiti di cui sopra sono prescritti alla luce delle migliori tecnologie disponibili, ed in base a quanto richiesto e/o dichiarato dalla Ditta negli elaborati tecnici di cui al progetto approvato;

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati ad esso allegati, ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

Per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall'all. I, parte II. degli allegati alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

La ditta dovrà effettuare, con periodicità annuale, la misurazione delle emissioni inquinanti e dovrà fare pervenire la comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo all'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente - Area 2/D.R.A., al Libero Consorzio già Provincia Regionale ed alla S.T. A.R.P.A. competenti per territorio, comunicando agli stessi il risultato delle analisi.

La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime.

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere conformi a quelli pubblicati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 25/08/2000 e, per le determinazioni di inquinanti i cui metodi non sono inclusi tra quelli pubblicati nel succitato D.M., si rimanda ai metodi UNICHIM in vigore e nel rispetto dell'Allegato VI. parte V, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dal D.A. n. 31/17 del 25/01/1999. Laddove necessario, faranno riferimento alle relative norme CEN.

Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, agli Organi di controllo (Libero Consorzio già Provincia Regionale, S.T. A.R.P.A. e A.R.T.A.) entro 60 giorni dalla data del campionamento.

Gli Organi di controllo, Libero Consorzio già Provincia Regionale e S.T. A.R.P.A., effettueranno con periodicità almeno semestrale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta.

La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. A.R.P.A. e Libero Consorzio già Provincia Regionale) competenti per territorio ed al Area 2 di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.

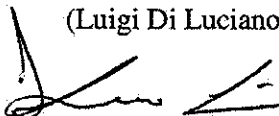
E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;

Ai sensi dell'art. 271 comma 14, del D.Lgs. 152/06 in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta dovrà informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - Area 2, Libero Consorzio già Provincia Regionale ed alla S.T. A.R.P.A. competenti per territorio. Dovrà inoltre essere annotata sul registro previsto all'Appendice 2 dell'Allegato VI, alla parte V, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo.

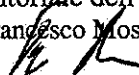
Per le emissioni odorigene la Ditta deve rispettare, anche, quanto previsto dal Decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente n.154/GAB del 24 settembre 2008 "Approvazione delle Linee guida per il contrasto al fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico". Si prescrive l'effettuazione di un monitoraggio degli odori da effettuare mediante tecniche scientificamente riconosciute (determinazioni analitiche, olfattometria, naso elettronico, etc.) tramite una campagna specifica da attuare una tantum concordando le modalità con la componente S.T. ARPA.

Il Funzionario Direttivo

(Luigi Di Luciano)



Dirigente dell'UOB A.2.5
Ufficio Territoriale dell'Ambiente
(Dott. Francesco Moscuzza)





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
X SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGIA

Verbale di Conferenza di Servizi.

In data 09.08.2018 alle ore 10:30, presso il X Settore, sito a Siracusa, via Necropoli del Fusco n. 7, si svolge la conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e smi per l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, richiesta dalla ditta Agriblea s.r.l. La conferenza è stata indetta con nota prot. gen. n.27378 25.07.2018. Alla conferenza sono stati invitati la ditta in questione, la Regione Siciliana U.O.B.A. 2.5 UTA, il Comune di Melilli, l'ARPA e il Servizio Rifiuti e Bonifiche.
Sono presenti:

Ing. Domenico Morello
Coll. Amm. Lorena Carrieri
Ing. Domenico Sole Greco
Dott. Vincenzo Liuzzo
Ing. Antonio Casinotti
Arch. Bruno De Filippo
Geom. Carmelo Parrino
Avv. Michele Mauceri

Capo Settore Libero Consorzio C. di SR - Presidente conferenza;
Libero Consorzio C. di SR
Segretaria verbalizzante;
Resp. Serv. Rifiuti/Bonifiche
Libero Consorzio C. di SR;
ARPA ST Siracusa;
Delegato Comune;
delegato Comune;
Delegato ditta;
Delegato ditta.

Il Comune è assente. La Regione Siciliana U.O.B.A. 2.5 UTA ha fatto pervenire nota acquisita al ns. prot. generale n. 27735 del 27.07.2018 parere di competenza favorevole con prescrizioni. Alle ore 10:45 l'Ing. Casinotti e l'Arch. De Filippo partecipano alla conferenza. La ditta preliminarmente illustra il progetto alla luce del parere della Commissione VIA dell'Assessorato regionale n. 211 a firma dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente del 18.06.2018 alle cui risultanze si riporta. L'ARPA chiede alla ditta una relazione tecnica sul ciclo di produzione con la relativa planimetria dalla quale si evinca l'effettiva potenzialità della fase di bio-ssidazione. Inoltre il Dott. Liuzzo chiede al Presidente della conferenza di Servizi di chiedere all'UTA chiarimenti in merito al punto 8 del parere in particolar modo indicare : punto di prelievo, portata e di specificare a cosa si riferisce il composto denominato HS₃mg/Nm³. Il Comune preso atto dell'istanza del proponente osserva che l'impianto risulta essere assoggettato al Decreto Presidenziale del 21 aprile 2017 n. 10 e che pertanto vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 756/2011 relativa alla delimitazione dal Centro Abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 ritiene che la localizzazione dell'impianto risulti in contrasto con la suddetta normativa in quanto posta a distanza inferiore alla distanza minima dal centro abitato pari a Km 3 così come indicato al parag. 3 del cap. 9 del suddetto decreto. Il servizio Rifiuti e bonifiche chiede dal punto di vista procedurale relativamente alla Procedura Semplificata di cui all'art.216 del D.Lgs. 152/06 di integrare la documentazione con quanto previsto dalla suddetta procedura comprensive di schede tecniche per le tipologie richieste tenendo conto del parere Regionale dello

[Handwritten signatures and initials]



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
X SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGIA

Screening di VIA , compatibilità urbanistica da parte del Comune competente con riferimento all'attività prevista dall'impianto, parere dell'autorizzazione allo scarico sia per i reflui civili che se previsto per le acque meteoriche, diritti di iscrizione ai sensi del D.M. 350/98, individuazione delle aree del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'esercizio dell'impianto con i presidi ambientali previsti dall'art. 183 comma 1 lettera b.b del D.lgs. 152/06 ; indicazione delle aree previste per il deposito della terra vegetale e del verde necessari all'implementazione del processo di compostaggio; integrazione della relazione tecnica con i riferimenti ad una più puntuale descrizione del processo di compostaggio come previsto dalle linee guida di cui all'Ordinanza Commissariale n. 426/2002 es: dimensione massima dei cumuli post trattamento, eventuale raffinazione del prodotto finito, ecc. La ditta si impegna entro 30 gg. dal presente verbale a dare esecuzione alle integrazioni richieste tramite il SUAP e a fornire la documentazione necessaria. Con riferimento alle valutazioni e conclusioni rassegnate dal Comune di Melilli osserva l'assoluta erroneità, inammissibilità ed infondatezza delle stesse. In particolare l'impianto in esame rientra nella casistica prevista al punto 7 dell'Allegato 4 parte seconda lettera z.b del D.Lgs.152/06. L'impianto di trattamento opererà all'interno di un ex sito industriale nel quale è già esistente un'attività di produzione di energia elettrica da fonti alternative ed a una preesistente un'attività metalmeccanica dal 1990. Sotto altro profilo e alla luce del punto 4.3 delle linee guida Regionali di cui all'Ordinanza Commissariale n. 426 del 29.05.2002, il sito non ricade in zona nella quale ne è vietata la allocazione, non sono identificati pozzi ad uso idropotabili al di sotto dei 2 Km e non sono presenti aggregati di edilizia Residenziale e nemmeno abitazioni isolate e sono rispettate inoltre la distanza minima dal centro abitato che per tale tipo di impianto deve essere superiore a m. 200, così come attestato dal parere della Commissione VIA Regionale. Infine l'impianto ricade in area ASI. La conferenza termina alle ore 13:45.

Letto e sottoscritto:

Ing. Domenico Morello

Coll. Amm. Lorenza Carrieri

Ing. Domenico Sole Greco

Dott. Vincenzo Liuzzo

Geom. Carmelo Parrino

Ing. Antonio Casinotti

Arch. Bruno De Filippo

Avv. Michele Mauceri

Dettaglio Email

Mittente: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: urbanistica@pec.comune.melilli.sr.it

Destinatari: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Destinatari: protocollo@pec.comune.melilli.sr.it

Destinatari: arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it

Destinatari: agriblea.srl@pec.it

Data: 13-08-2018 Ora: 13:07 Num. Protocollo: 0029078 Del: 13-08-2018

Oggetto: Prot. N.29078 del 13-08-2018 - AUA - D.P.R. N. 59/2013. DITTA AGRIBLEA S.R.L. - TRASMISSIONE VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 09/08/2018

Testo Email



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X Settore – Territorio e Ambiente

Siracusa, 10 agosto 2018

Prot. n. 1476/Ri.Bo.

Uffici: Via Necropoli del Fusco, 7 – Siracusa

☎ 0931/709728 – 📠 0931/66060

✉ rifiuti.bonifica@provincia.siracusa.it

✉ decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it

Cod. Fisc. 80001670894

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), D.P.R. n. 59/2013. Ditta Agriblea s.r.l.
Trasmissione verbale di Conferenza dei Servizi del 09/08/2018.

SUAP Comune di Melilli

urbanistica@pec.comune.melilli.sr.it

Trasmessa a mezzo pec

Assessorato Territorio e Ambiente

Capo Gabinetto Assessore

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Allegati n. 1

Assessorato Territorio e Ambiente

Dipartimento Regionale Ambiente

Servizio 1 - Valutazioni Ambientali

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato Territorio e Ambiente

U.O.B.A. 2.5 UTA - Emissioni Atmosfera

Province SR e RG

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Comune di Melilli

protocollo@pec.comune.melilli.sr.it

ARPA S.T. di Siracusa

arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it

AGRIBLEA S.r.l.

agriblea.sr@pec.it

Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza, la copia del verbale di Conferenza dei Servizi (CdS) per il procedimento di AUA in oggetto, tenutasi presso la sede del X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa in data 09/08/2018.

Da detta CdS è emerso quanto segue:

- L'ARPA S.T. di Siracusa, oltre alla integrazione della documentazione tecnica inerente il processo di compostaggio oggetto dell'istanza di AUA, ha richiesto all'UTA territorialmente competente, tramite il Presidente della CdS, chiarimenti in merito al punto **8 Prescrizioni** del parere (protocollo n. 48452 del 27/07/2018), con particolare riferimento al punto di prelievo, portata e di specificare a cosa si riferisce il composto denominato HS_3mg/Nm^3 ;



- Il Comune di Melilli ha osservato che l'impianto risulta essere assoggettato al Decreto Presidenziale del 21 aprile 2017, n. 10 e pertanto ritiene che la collocazione dell'impianto risulta in contrasto con la suddetta normativa in quanto posto a distanza inferiore alla distanza minima dal Centro Abitato pari a Km 3, così come indicato al par. 3 del cap. IX del suddetto decreto;
- Il Servizio Rifiuti e Bonifiche, oltre alle integrazioni documentali inerenti le procedure semplificate di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ha richiesto, come da prassi consolidata, la *compatibilità urbanistica* da parte del Comune territorialmente competente, con riferimento all'attività di recupero prevista per l'impianto in questione;
- con riferimento alle valutazioni e conclusioni rassegnate dal Comune di Melilli, il rappresentante della società AGRIBLEA s.r.l. ha osservato l'assoluta erroneità, inammissibilità ed infondatezza delle stesse, argomentando con quanto riportato nel verbale di CdS allegato.

Pertanto, considerato che:

- con nota prot. n. 39230 del 20/06/2018 l'Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Servizio 1 Valutazioni Ambientali, notificava il D.A. n. 211/GAB e il relativo parere C.T.S. n. 119 del 23/05/2018, con il quale l'Assessore ha espresso giudizio di compatibilità positivo sulla procedura riguardante l'autorizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativo al *progetto "Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sito in c.da Bondifè sn - Comune di Melilli (SR)";*
- il Decreto Presidenziale n. 10 del 21/04/2017 "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2010, N. 9. APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI IN SICILIA", pubblicato nella GURS n. 23 del 01/06/2017, al Capitolo IX "LA LOCALIZZAZIONE IMPIANTISTICA - LINEE GUIDA" prevede che i criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti speciali si applicano alle istanze di cui agli artt. 208, 211, 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del DPR 59/2013, relativamente a:
 - 1. nuovi impianti
 - 2. modifiche agli *"impianti esistenti"* che comportano:
 - mutamenti agli estrami di catastali riportati nel provvedimento di autorizzazione;
 - modifica tecnica che implica un aumento nella produzione di emissioni nelle diverse componenti ambientali (indipendentemente dalla capacità di trattamento impiantistica)ove la definizione per *"impianto esistente"* è riportata nello stesso Capitolo IX;
- al Capitolo IX "LA LOCALIZZAZIONE IMPIANTISTICA - LINEE GUIDA", si pongono delle limitazioni, quali *"VINCOLI ESCLUDENTI"*, per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi o modifica sostanziale degli impianti esistenti per i quali è fissata una distanza minima di tre chilometri dal centro abitato (come definito /d/a Codice della Strada);



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
X Settore "Territorio e Ambiente" - Servizio "Rifiuti e Bonifiche"

- le "LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 426 del 29 maggio 2002, pone quale identico vincolo escludente le aree a distanza dai centri abitati inferiori a 200 m;

ai fini dell'espletamento delle attività istituzionali di competenza, quale autorità competente per la emissione del provvedimento di AUA, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e considerato che la società AGRIBLEA S.r.l. ha inoltrato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale al SUAP di Melilli, pervenuta via pec a questo Ufficio con prot. n. 25433 del 09/07/2018, si **CHIEDE con l'urgenza del caso**, al competente Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, onde rispettare i termini fissati dallo stesso D.P.R. 59/2013 per la definizione del relativo iter procedimentale, di comunicare se l'impianto di compostaggio relativo al progetto: "Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sito in c.da Bondifè sn - Comune di Melilli (SR)", presentato dalla società AGRIBLEA S.r.l., per il quale è stato rilasciato il D.A. n. 211/GAB del 18/06/2018 di esclusione dalla Procedura di V.I.A. ex art. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., risulta coerente con il Decreto Presidenziale n. 10 del 21/04/2017 "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2010, N. 9. APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI IN SICILIA", pubblicato nella GURS n. 23 del 01/06/2017, con particolare riferimento ai dettami riportati nel Capitolo IX "LA LOCALIZZAZIONE IMPIANTISTICA - LINEE GUIDA", riguardo la distanza dell'impianto di compostaggio in parola dal Cento Abitato di Melilli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. D. Sole Greco)



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Morello)



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
X SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGIA

Verbale di Conferenza di Servizi.

In data 10.10.2018 alle ore 10:30, presso il X Settore, sito a Siracusa, via Necropoli del Fusco n. 7, si svolge la conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e smi per l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, richiesta dalla ditta Agriblea s.r.l. La conferenza è stata indetta con nota prot. gen. n.33586 27.09.2018. Alla conferenza sono stati invitati la ditta in questione, la Regione Siciliana U.O.B.A. 2.5 UTA, il Comune di Melilli, l'ARPA e il Servizio Rifiuti e Bonifiche.
Sono presenti:

Ing. Paolo Trigilio

Coll. Amm. Lorena Carrieri

Ing. Domenico Sole Greco

Dott. Vincenzo Liuzzo

Ing. Antonio Casinotti

Sindaco Giuseppe Carta

Geom. Carmelo Parrino

Avv. Michele Mauceri

Responsabile del Servizio Tutela Ambientale - Presidente conferenza;
Libero Consorzio C. di SR
Segretaria verbalizzante;
Resp. Serv. Rifiuti/Bonifiche
Libero Consorzio C. di SR;
ARPA ST Siracusa;
Delegato Comune;
Sindaco Comune;
Delegato ditta;
Delegato ditta.

A specifica richiesta del Dott. Liuzzo dell'ARPA circa le effettive potenzialità dell'impianto al fine di poterne valutare la idoneità all'esercizio, ex art 216 comma 3 art. D del D.Lgs. 152/06, la ditta come rappresentata indica come verrà utilizzato lo spazio risultante dalle planimetrie in atti, specificando che saranno realizzati 3 cumuli di 450 tonnellate cadauno per uno spazio per ciascuno degli stessi di circa 170 mq. Su tale modalità di gestione e di quantità da trattare l'ARPA esprime parere di congruità. A specifica richiesta dell'ARPA circa la tipologia dei fanghi dei quali l'Agriblea s.r.l. intende chiedere e ottenere la relativa autorizzazione, il legale rappresentante dell'Agriblea s.r.l. medesima a chiarimento di una discrasia evincibile da alcuni documenti allegati chiarisce che i fanghi che l'azienda intende sottoporre a trattamento sono quelli indicati con i codici 190805, provenienti da impianti di depurazione di reflui civili. L'ARPA ritiene che la ditta insieme al piano di monitoraggio e controllo deve presentare un piano di gestione ambientale da condividere con ARPA, il quale piano dovrà prevedere per i fanghi in ingresso il controllo degli stessi specificatamente per la certificazione analitica ed in particolar modo facendo riferimento all'allegato 1b del D. Lgs. n. 99 del 27/01/1992, indice respirometrico dinamico. Per i cumuli si dovrà predisporre un controllo di natura oggettiva da riportare nel piano di gestione ambientale dal quale si evince la misurazione fatta per temperatura, umidità e percentuale di ossigeno. Inoltre, nel caso di particolare criticità o su richiesta degli organi di controllo vi è la necessità che il gestore effettui una campagna di controllo degli odori all'interno del



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
X SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGIA

confine della proprietà o nelle immediate vicinanze. Arpa condivide la scelta della ditta di trattare le acque di prima pioggia come rifiuti liquidi. In conclusione l'ARPA esprime parere favorevole alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto. L'avvocato Mauceri preliminarmente eccepisce la mancanza di poteri specifici in capo al delegato ing. Casinotti, in quanto lo stesso ha l'incarico di esperto sindacale del Comune di Melilli per il supporto tecnico amministrativo in materia ambientale, ai pareri A.I.A., per l'iter delle zone "ZES" nel caso in specie si verte in materia di A.U.A. non espressamente prevista dall'incarico conferito. Pertanto, l'ing. Casinotti lascia la conferenza. Interviene alla conferenza dei servizi il sindaco di Melilli dott. Carta, richiedendo che venga allegato al verbale la determina sindacale n. 67 del 29/12/2017 precisando che l'ing. Casinotti viene nominato esperto per le tematiche ambientali e trattandosi di A.U.A. evidentemente di tipo ambientale, anche questa è ricompresa tra le sue competenze di esperto. Tuttavia rimane il sindaco a rappresentare l'amministrazione comunale. Il presidente prende atto del parere favorevole dal punto di vista urbanistico fatto pervenire dal V Settore del Comune di Melilli in data 09/10/2018. Si richiede che il pare del Comune di Melilli venga espresso in conformità dell'art. 3 del DARTA del 16/12/2015. Il Sindaco richiama i pareri espressi dal rappresentante del Comune nel verbale della conferenza del 09/08/2018. Il Sindaco inoltre osserva che la relazione tecnica integrativa presentata dalla ditta è stata redatta da un ing. junior, pertanto non legittimato alla firma di detta relazione come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4776 del 25/02/2016 e pertanto da ritenere nulla.

L'ing. SoleGreco interviene considerando che la nota prot. 1476/RIBO del 10/08/2018 indirizzata anche all'Assessorato Territorio ed Ambiente con la quale si chiedeva la coerenza dell'impianto in discutendo con il Decreto presidenziale n. 10 del 21/04/2017 con particolare riferimento ai dettami riportati al capitolo 9 riguardo la distanza minima dall'impianto di compostaggio dal centro abitato di Melilli, non avuto ad oggi alcun riscontro. Si richiamano i pareri precedentemente espressi dal X Settore Territorio ed Ambiente per altri procedimenti di VIA, A.I.A. e art. 208 del D. Lgs. 152/06 che, sull'ubicazione degli impianti di trattamento rifiuti proposti, citano il capitolo 9 del DPRS n. 10 del 21/04/2017 il quale individua tra i vincoli escludenti la distanza inferiore ai 3 Km. Dai centri abitati dagli impianti di trattamento/recupero dei rifiuti speciali.

L'avvocato Mauceri, con riferimento al parere negativo, espresso in data 09/08/2018 dal delegato del Comune di Melilli ed oggi ribadito dal Sindaco presente, osserva come lo stesso appaia del tutto illegittimo in quanto il D. Lgs. 152/06 all'art. 197 comma d stabilisce le linee guida per la localizzazione dei nuovi impianti e la verifica di quelli esistenti, stabilendo criteri e procedure ed affidando alle Province, oggi Liberi Consorzi Comunali, un ruolo particolarmente rilevante. Tale decreto stabilisce che la Regione ha il compito di definire i principi di incompatibilità alla localizzazione valida per tutti gli impianti di smaltimento e di recupero e per qualsiasi tipo di rifiuto così come i criteri guida per l'individuazione degli impianti e dei luoghi al loro smaltimento. Le Province, una volta recepite le indicazioni fornite dalla Regione in merito alle zone non idonee, approvino propri criteri di



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
X SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGIA

idoneità localizzativa che potranno contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sopra ordinati criteri regionali. Infine, individuano le macroaree potenzialmente idonee ed in accordo con i comuni decidono la localizzazione nel dettaglio. Ai sensi del programma regionale della gestione dei rifiuti, la localizzazione dei nuovi impianti avviene attraverso la duplice partecipazione di regione e Provincia e in tal senso, il combinato disposto dal D. Lgs. 152/06 e smi e legge Regionale n. 9 del 2010 stabilisce che l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione dello smaltimento/recupero dei rifiuti spetta alle province in applicazione dei criteri definiti dalla Regione, ma attraverso uno specifico atto ovvero in collaborazione con i Comuni mediante la redazione dei Piani provinciali sulla base dei contenuti della pianificazione regionale. A tal proposito evidenzia come la Provincia regionale di Catania oggi Città Metropolitana ha adottato, seguendo la normativa indicata la revisione del piano dei rifiuti ed a pag. 36 dello stesso al punto 2.5 così si esprime: "Per gli impianti di compostaggio e di trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura, ad eccezione degli impianti di compostaggio del verde con potenzialità inferiore a 10 t/d, la distanza minima, dai centri abitati secondo le indicazioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti deve essere maggiore di 500 m. Allo stato attuale il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, non adottato la revisione del Piano Provinciale Rifiuti con la conseguenza della inapplicabilità del DPRS del 21/04/2017 n. 10 richiamato dal Servizio Rifiuti. Appaiono pertanto illegittimi e inapplicabili alla fattispecie in esame il parere negativo rilasciato dal Comune di Melilli nonché gli altri pareri oggi richiamati dal responsabile del Servizio Rifiuti, che non ha espresso un parere specifico sulla attuale istanza. Con riferimento alla richiesta formulata dal presidente della conferenza dei servizi al Comune di Melilli si osserva come tale ente abbia espresso, viceversa, rispettando la normativa sia il parere favorevole sulla compatibilità urbanistica e negativo sulla localizzazione dell'impianto, non essendo necessaria l'integrazione richiesta. In ogni caso, il Comune di Melilli in sede di verifica di assoggettabilità a VIA non ha espresso osservazioni durante la pubblicazione del relativo Decreto. Infine, va rilevato come il Decreto di esclusione V.I.A. costituisca un parere a piena valenza ambientale che ha valutato le compatibilità dell'impianto col territorio ivi comprese le distanze dal centro abitato e non è stato fatto oggetto di impugnazione alcuna nei termini di legge, con la conseguenza che le autorizzazioni nulla osta e pareri, non possono contrastare e/o sostituire il DPRS suddetto. Si conclude chiedendo che venga dichiarata chiusa la conferenza dei servizi con esito positivo dandosi atto che le mancate espressioni di pareri da parte di amministrazioni vada intesa quale silenzio-assenso. L'ing. Sole Greco, in coerenza con l'orientamento del settore di appartenenza concretizzatosi nell'espressione di precedenti pareri per altri procedimenti ambientali, in quanto si ritengono le linee guida in argomento quali criteri minimi inderogabili, esprime parere non favorevole all'iscrizione in procedura semplificata dell'impianto in oggetto, in quanto ubicato a distanza inferiore a 3 Km dal centro urbano del comune di Melilli, distanza minima indicata tra i vincoli escludenti del capitolo IX del DPRS del 21/04/2017. Il sindaco sul piano di gestione dei rifiuti precisa che Agribilea riceverà rifiuti



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
X SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGIA

speciali e pertanto si deve applicare il capitolo 9 del DPRS del 21/04/2017. Tale capitolo precisa di rispettare la distanza minima dai centri abitati di 3 Km. In riferimento inoltre, alla valutazione dell'avvocato Mauceri sulla documentazione prodotta dall'Ufficio Urbanistica del comune di Melilli in merito alla compatibilità urbanistica, dichiara che tale documento non esprime nessuna espressione autorizzativa nei confronti dell'impianto, ma è solo un atto propedeutico ai fini dell'espressione del parere sindacale ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi come richiamato dall'art. 3 del DARTA del 16/12/2015 pubblicato in GURS n. 55 parte I del 31/12/2015. Prendendo atto di quanto dichiarato dal responsabile del servizio rifiuti del X Settore ed in riferimento a quanto da me dichiarato più sopra, per tutte le condizioni di illegittimità espresse sulla relazione esplicativa di chiarimento presentata all'ARPA dalla ditta e visto il non rispetto della distanza minima di 3 Km come riportato dal DPRS n. 10 del 21/04/2017, si esprime parere sfavorevole all'impianto proposto da Agribilea. L'avvocato Mauceri, con riferimento al parere sfavorevole reso dal responsabile del servizio rifiuti osserva come lo stesso riguardi argomenti non di competenza dell'Ente, essendo il comune di Melilli delegato ad esprimere pareri sulle incidenze dell'impianto sul suo territorio, come ha fatto. Pertanto, trattandosi di dissenso non motivato, il parere va inteso come favorevolmente acquisito.

Con riferimento alle valutazioni espresse dal Sindaco del comune di Melilli valgono le stesse considerazioni, atteso che il dissenso oggi espresso appare non motivato ed in contrasto con il parere favorevole dal punto di vista urbanistico rilasciato in data 09/10/2018 dal responsabile del V Settore arch. Bruno De Filippo.

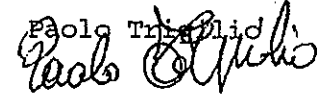
Il Sindaco, richiamato l'art. 3 del DARTA del 16/12/2015 ribadisce che l'arch. De Filippo si è espresso in riferimento al p.to 1, lett. A) del detto articolo, non esprimendo nessun parere, ma solamente un atto propedeutico al parere sindacale di mia competenza.

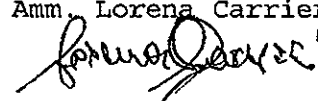
Il rappresentante dell'ARPA consegna il parere tecnico relativo all'impatto acustico che viene acquisito dalla conferenza dei servizi.

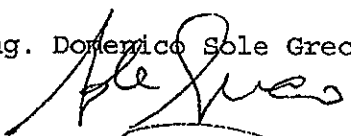
Il presidente preso atto delle risultanze della conferenza dei servizi dichiara concluso il ciclo delle stesse.

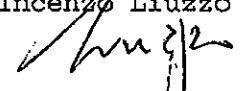
La conferenza dei servizi termina alle ore 14.15

Letto e sottoscritto:

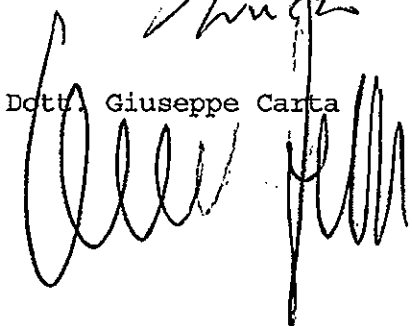
Ing. Paolo Triunfo


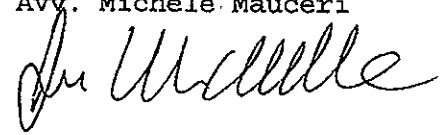
Coll. Amm. Lorena Carrieri


Ing. Domenico Sole Greco


Dott. Vincenzo Liuzzo


Geom. Carmelo Parrino


Dott. Giuseppe Carta


Avv. Michele Mauceri


AGRIBLEA SRL
C.da Bondifè - Melilli (SR)

X

Libero Consorzio
Comunale di Siracusa

Protocollo Generale
N. 0040768
del 12-11-2018

LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI SIRACUSA

12 NOV. 2018

SEGRETARIA GENERALE

Spett.le Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti
Servizio ° Gestione Integrata Rifiuti
Viale Campania 36, Palermo

Spett.le Libero Consorzio Comunale di Siracusa
X Settore
Siracusa

Oggetto: Richiesta parere Decreto Presidenziale Regione Sicilia n°10 21 Aprile 2017

La Società Agriblea srl ha realizzato un impianto di compostaggio di fanghi civili, sito in C.da Bondifè Melilli (SR), in Area ASI come da Certificato di Destinazione urbanistico allegato; l'impianto è pronto per l'inizio attività e già in possesso di tutti i titoli edilizi ed ambientali, in attesa solo del Decreto AUA per iniziare.

Questa Azienda ha presentato istanza di AUA al Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa in data 26/06/2018 per l'avviamento di un impianto di compostaggio esclusivamente di fanghi reflui civili (CER 19.08.05). A seguito del rilascio con D.A. 211/GAB del 18/06/2018 Decreto di non Assoggettabilità alla Via da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. In data 10/10/2018 si è concluso l'iter delle Conferenze dei Servizi per l'Istanza di AUA, con un parere non favorevole da parte del Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa, motivato sui

Con la presente, si chiede se:

Gli Impianti di compostaggio sono assoggettati alle Linee Guida dell'Ordinanza Commissariale n.436 del 29 maggio 2002 della Regione Sicilia, ovvero gli stessi sono assoggettati al D.P. n.10 del 21/04/2017.

Se si ritiene che gli impianti di compostaggio debbano soggiacere al D.P. n.10 del 21/04/2017, si chiede se lo stesso Libero Consorzio, come dichiarato nel verbale AUA del 10/10/2018, che richiama la distanza di 3km dai centri abitati, non debba, come previsto a pag.123 dello stesso D.P. n.10 del 21/04/2017, informare i Comuni di competenza provinciale ad indicare le aree penalizzate dove non possono essere insediati gli impianti e conseguentemente inviare i dati alla Regione

Ad oggi il Libero Consorzio di Siracusa non ha attivato l'informazione della presenza delle linee guida nei confronti dei Comuni della Provincia di Siracusa, per cui si ritiene non applicabile il D.P. n.10 del 21/04/2017.

In allegato:

-Certificato di Destinazione Urbanistico

-D.A. GAB/2011 del 18/06/2018 di non Assoggettabilità al Via e relativo Verbale della Commissione
Verbale della Conferenza dei Servizi del 10/10/2018

Siracusa, 09/11/2018

In fede
AGRIBLEA SRL

Dettaglio Email

Mittente: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Destinatari: decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it

Data: 15-11-2018 Ora: 8:58 Num. Protocollo: 0041350 Del: 15-11-2018

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Richiesta parere su D.P.R. n. 10 del 21/04/17. Nota 48352 del 15/11/18

Testo Email



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 5 - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

U.O.1 - Programmazione Pianificazione e Regolamentazione
per la gestione integrata dei rifiuti

Palermo, lì 15 NOV. 2018 Protocollo n. 48352

OGGETTO: *Richiesta parere Decreto Presidenziale Regione Sicilia n.10 del 21 aprile 2017*Alla Ditta AGRIBLEA srl
C.da Bondifè - Melilli (SR)Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
X Settore
Siracusa

In merito al parere richiesto da Codesta Ditta si rappresenta quanto segue:

- Il D.P.Reg.n.10 del 21/04/2017 "Regolamento di attuazione dell'art.9 della L.R.8 aprile 2010 n.9" approva l'aggiornamento del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia;
 - Il Piano prevede che *"Le destinazioni prevalenti dei fanghi di depurazione (codice CER 19.08.05) sono lo smaltimento in discarica di rifiuti speciali (d.lgs.36/2003) e il recupero mediante compostaggio e digestione anaerobica."* ed ancora *"...conformemente ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti enunciati nell'articolo 179 del d.lgs.152/2006 risulta opportuno continuare a prediligere le operazioni di recupero a quelle di smaltimento..."*;
 - Il Capitolo IX "La localizzazione impiantistica - Linee guida" riguarda i criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali relativamente a:
 - 1. nuovi impianti
 - 2. modifiche agli "impianti esistenti" che comportano:
 - mutamenti agli estremi catastali riportati nel provvedimento di autorizzazione;
 - modifica tecnica che implica un aumento nella produzione di emissioni nelle diverse componenti ambientali (indipendentemente dalla capacità di trattamento impiantistica);
- Si definisce "impianto esistente", esclusivamente ai fini di delimitare l'ambito di applicazione dei criteri localizzativi di cui al presente piano, un impianto per il quale sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
- sia stato espresso un giudizio di compatibilità ambientale ove previsto;
 - sia stato autorizzato ai sensi degli artt. 208, 211, 214, 216 e 267 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del DPR 59/2013 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);
 - risulta realizzato con titoli edilizi e ambientali legittimi ma non in esercizio.

Considerato che:

- La Provincia non risulta abbia adottato nuovi criteri per la localizzazione degli impianti;



- Ai sensi dell'art.196 del d.lgs 152/2006, va privilegiata la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime;
- Il procedimento autorizzativo richiesto dalla Ditta Agriblea srl riguarda un impianto "già esistente" ubicato per altro in area destinata agli insediamenti artigianali (piccole e medie industrie), zona che il Piano dei Rifiuti speciali indica quale area idonea ed è provvisto delle necessarie autorizzazioni;

Per quanto sopra non trovano applicazione "i criteri vincolistici" che vanno invece riferiti ai nuovi impianti da realizzare in zona E.

Il Dirigente U.O.
(arch. Rosalba Consiglio)



Il Dirigente del Servizio 5
(arch. Maria Santa Giunta)

Dettaglio Email

Mittente: decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Destinatari: agribilea.srl@pec.it

Destinatari: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Destinatari: presidenza@pec.provincia.siracusa.it

Data: 23-11-2018 Ora: 13:38 Num. Protocollo: 0042636 Del: 23-11-2018

Oggetto: Prot. N.42636 del 23-11-2018 - RICHIESTA PARERE DECRETO PRESIDENZIALE REGIONE SICILIA N. 10 DEL 21/04/2017. OSSERVAZIONI

Testo Email



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X Settore - Territorio e Ambiente

Servizio Rifiuti e Bonifiche

Siracusa, 23 novembre 2018

Prot. n. 2020/Ri.Bo.

Uffici: Via Necropoli del Fusco, 7 - Siracusa

☎ 0931/709728 - ☎ 0931/66060

✉ rifiuti.bonifica@provincia.siracusa.it

✉ decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it

Cod. Fisc. 80001670894

OGGETTO: Richiesta parere Decreto Presidenziale Regione Sicilia n. 10 del 21/04/2017.
Osservazioni.

Trasmessa a mezzo pec

**Assessorato Regionale Energia
e Servizi Pubblica Utilità
Dip.to Reg.le Acque e Rifiuti**

Servizio 5 - Gestione Integrata dei Rifiuti

Servizio 7 - Autorizzazioni

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Allegati n. 7

Società AGRIBLEA S.r.l.
agriblesrl@pec.it

e, p.c.

**Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Ambiente**

Servizio 1 - Valutazioni Ambientali

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Commissario Straordinario
presidenza@pec.provincia.siracusa.it

Con riferimento alle note prot. n. 48352 del 15/11/2018 del dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio 5 - Gestione Integrata dei Rifiuti, U.O.1. - Programmazione, Pianificazione e Regolamentazione per la gestione integrata dei rifiuti, acquisita con pec prot. gen. n. 41350 del 15/11/2018 e alla nota del 16/11/2018 di codesta società AGRIBLEA S.r.l., acquisita in pari data con prot. gen. n. 41648, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia che, diversamente da quanto riportato dalla società AGRIBLEA S.r.l. nella propria nota, il "parere" espresso sull'argomento dall'Ufficio regionale in indirizzo, giusta nota prot. n. 48352 del 15/11/2018, non risponde ad un "quesito" formulato da questo Ufficio relativamente alla coerenza dell'impianto di compostaggio *de quo* rispetto alle previsioni del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali, di cui al D.P.R.S. n. 10 del 21/04/2017, con riferimento ai criteri di localizzazione degli impianti regolati dal Capitolo IX dell'allegato al decreto, bensì alla richiesta formulata dalla stessa società con nota del 09/11/2018, acquisita con prot. gen. n. 40768 del 12/11/2018, note che si allegano alla presente per una migliore definizione della problematica in oggetto.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X Settore "Territorio e Ambiente" - Servizio "Rifiuti e Bonifiche"

Invero questo Ufficio, nel corso di un diverso procedimento A.I.A. per un impianto di digestione anaerobica e compostaggio di rifiuti a matrice organica (compreso fanghi di depurazione di cui al codice EER 17 08 05), proposto sempre nel comune di Melilli ad una distanza inferiore di 3 km dal "centro urbano", formulava al Servizio 7 di codesto DRAR un quesito anche sull'applicabilità del D.P.R.S. in argomento, di cui si allega la nota, ad oggi senza riscontro.

Nel corso della Conferenza dei Servizi decisoria il proponente, per non incorrere nella limitazione dettata dal Capitolo IX dell'allegato al D.P.R.S. n. 10 del 21/04/2017 relativamente alla distanza dell'impianto dal perimetro urbano, rinunciava a tutti i codici relativi ai rifiuti speciali, compresi i fanghi di depurazione, rimodulando e limitando, di fatto, la richiesta di attività di digestione anaerobica e compostaggio ai soli rifiuti urbani.

La procedura A.I.A. si concludeva positivamente con l'emanazione del relativo decreto di autorizzazione, escludendo dai codici autorizzati tutti i rifiuti speciali, compreso i rifiuti costituiti da fanghi di depurazione, di cui al codice EER 19 08 05.

Relativamente alla nota prot. n. 48352 del 15/11/2018 di codesto Servizio 5 del DRAR, non se ne condividono i contenuti, eccezion fatta per quanto stabilito all'art. 196 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le ragioni che appresso si rappresentano.

Nello specifico, le Indicazioni relative alla distanza degli impianti di gestione dei rifiuti speciali (recupero e smaltimento) dai "centri urbani" riportate nel Capitolo IX "LA LOCALIZZAZIONE IMPIANTISTICA - LINEE GUIDA", dell'allegato al D.P.R.S. n. 10 del 21/04/2017 "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2010, N. 9. APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI IN SICILIA", rappresentano **limiti minimi inderogabili** e già vigenti a cui si devono attenere le amministrazioni provinciali nella redazione dei piani o loro revisione, di cui agli artt. 196, co. 1 lett. n) e art. 197 co. 1, lett. d) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Tale assunto trova conferma con quanto riportato nello stesso Capitolo IX: *"I criteri per la localizzazione degli impianti che le Province devono adottare, **possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, ma limitatamente ad aree di rilevanza ambientale/naturale in conformità al PTCP vigente e dai relativi piani di settore e non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteri regionali**"*.

L'impianto di compostaggio per rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi di depurazione della società AGRIBLEA S.r.l., non può essere considerato "impianto esistente", ai sensi del Capitolo IX dell'allegato al D.P.R.S. n. 10 del 21/04/2017, in quanto il giudizio di compatibilità positivo (verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06), rilasciato dall'Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, D.A. n. 211/GAB del 18/06/2018, è stato emanato dopo l'entrata in vigore del D.P.R.S. in discussione, avvenuta in data 01/06/2017, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 01/06/2017.

Relativamente a questo aspetto (*impianto esistente o meno*), si evidenzia che la società AGRIBLEA S.r.l., aveva richiamato tale fattispecie nel corso della Conferenza dei Servizi istruttoria in seno al procedimento A.U.A. del 09/08/2018 *"L'impianto di trattamento opererà all'interno di un ex sito di produzione industriale nel quale è già esistente un'attività di produzione di energia elettrica da fonti alternative ed ha una preesistente attività metalmeccanica dal 1990"*. Tale requisito non veniva ribadito nella Conferenza dei Servizi finale del 10/10/2018 (si allegano i relativi verbali).



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X Settore "Territorio e Ambiente" - Servizio "Rifiuti e Bonifiche"

Al riguardo, volendo considerare quella in essere quale attività autorizzata, si evidenzia che l'esercizio di un impianto di compostaggio della matrice organica (fanghi di depurazione e strutturante organico <sfalci vegetali> ed inorganico <terra vegetale>) produce nuove emissioni di COV, anche odorigene, il quale rappresentano comunque una *"modifica sostanziale"* dell'impianto esistente, a cui si applicano le regole del D.P.R.S. n. 10/2017, alla stessa stregua degli impianti di nuova realizzazione.

Considerata la complessità della problematica trattata e che il suddetto decreto di compatibilità ambientale D.A. n. 211/GAB del 18/06/2018 non citava il nuovo regolamento presidenziale D.P.R.S. n. 10/2017, né nella parte di preambolo né nella parte dispositiva, preso atto della valutazione circa la coerenza al *"Piano di gestione dei rifiuti nonché con il Piano stralcio"*, attinenti però ai rifiuti urbani, questo Ufficio con nota pec prot. gen. n. 29078 del 13/08/2018 (prot. n. 1476/RI.Bo. del 10/08/2018), trasmetteva il verbale di CdS all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale Ambiente, Servizio 1 - Valutazioni Ambientali, chiedendo contestualmente di comunicare se il progetto relativo all'impianto di compostaggio presentato dalla società AGRIBLEA S.r.l., per il quale era stato rilasciato il D.A. n. 211/GAB del 18/06/2018 di esclusione dalla Procedura di V.I.A. ex art. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., risultava coerente con il D.P.R.S. n. 10 del 21/04/2017 con particolare riferimento ai dettami riportati nel Capitolo IX *"LA LOCALIZZAZIONE IMPIANTISTICA - LINEE GUIDA"*, riguardo la distanza dell'impianto di compostaggio in parola dal Cento Abitato di Melilli. Tale nota, allegata alla presente, ad oggi è rimasta priva di riscontro.

Inoltre l'impianto in argomento non è provvisto, ad oggi, delle necessarie autorizzazioni ambientali (art. 208, art. 216, A.U.A. - D.P.R. n. 59/2013, A.I.A. - Parte II del D.Lgs. 152/06) e comunque preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R.S. n. 10/2017.

Riguardo l'assunto secondo il quale *"non trovano applicazione i criteri vincolistici" che vanno invece riferiti ai nuovi impianti da realizzare in zona E*, non si è trovato diretto riscontro in tale senso nel corpo del D.P.R.S. n. 10/2017 e dell'allegato tecnico, eccezion fatta per un richiamo all'art. 17, co. 3 della L.R. n. 9/2010 e s.m.i., per l'individuazione di siti idonei per la localizzazione relativa agli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi mediante depurazione e impianti di trattamento dei fanghi riutilizzabili in agricoltura, *"sotto l'aspetto di possibili facilitazioni procedurali circa le varianti urbanistiche"*, con esplicito riferimento alla possibilità di prevedere tali impianti anche in zona agricola (zona E), distanti almeno tre chilometri dai centri urbani.

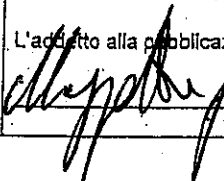
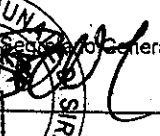
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. D. Sole Greco)



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Morello)

	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorìo on line del Libero Consorzio Comunale
	dal - 5 DIC. 2018 al 19 DIC. 2019
	col n. del Reg. pubblicazioni.
	L'addetto alla pubblicazione   Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal
al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li _____

Addetto alla pubblicazione



Il Segretario Generale
